



Città di Albano Laziale

**SETTORE I - SERVIZIO II
AFFARI LEGALI**

DETERMINAZIONE

N. Gen.le 423 del 31-05-2016

OGGETTO: Patrocinio legale ed impegno di spesa per opposizione ad appello avverso sentenza n. 72/16 del 16.02.2016 Tribunale di Velletri.

Premesso che:

- con Decreto del Ministero dell'interno pubblicato il 28.10.2015, è stato prorogato al 31.03.16 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli esercizi 2016-2018 degli Enti Locali;
- ai sensi dell'art. 163, comma 1, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;
- l'art. 163 commi 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. Non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 08.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio 2015-2017, il DUP 2016-2018 e l'aggiornamento 2015 immediatamente esecutivo;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.160 del 08.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2015 ed affidata la gestione ai Responsabili dei servizi, con la stessa individuati;

Vista la delibera di Giunta Comunale, adottata in data 11.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG provvisorio 2016 e si sono autorizzati i Dirigenti e responsabili dei servizi ad assumere gli atti di gestione sulla base degli stanziamenti definitivi risultanti dal Bilancio 2015-2017-esercizio 2016;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, comma 2, in base al quale "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa ...";

PREMESSO che:

con determinazione n. 315/47 del 19.04.2013, a cui si rimanda per relationem, questo Comune ha affidato patrocinio legale all' avv. Mario Giancaspro per procedere giudizialmente contro Pomente Patrizia, al fine di entrare in possesso dell' immobile sito in Albano Laziale, via Nettunense n. 249, occupato sine titulo dalla stessa, con trasferimento al patrimonio indisponibile dell' Ente, in seguito a provvedimento dell' Agenzia del Demanio, con cui è stata disposta la confisca di beni ex lege 575/65, ai sensi dell' art. 3 della legge 109/1996 (immobili sottratti alla mafia)

con sentenza n. 72/2016 – RG 904/2013, depositata in data 16.02.2016, il Giudice del Tribunale di Velletri – Ufficio periferico di Albano Laziale condanna la sig.ra Pomente all'immediato rilascio dell'immobile in favore del Comune di Albano Laziale,

obbligo del Comune è destinare l' immobile a finalità sociali, in particolar modo per essere adibito a "*centro di accoglienza per gli sfrattati e di nuclei privi di alloggi*", così come previsto dalla normativa ai sensi della lettera B comma 2 dell' art. 2 undecies della legge 31.05.1965 n. 575 introdotto dall' art. 3 comma 2 della Legge 07.03.1996 n. 109 e richiesto dalla Prefettura di Roma, per cui si sta procedendo alla fase di sgombero (primo accesso in data 19.05.2016 rinviato dall'Ufficiale giudiziario),

nel frattempo Pomente Patrizia, rappresentata dall' avv. Mario Pica, ha notificato atto di appello presso la Corte di Appello civile di Roma, al fine di "*in totale riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell' esecuzione della sentenza di primo grado, da disporsi, con decreto inaudita altera parte, e comunque fin dalla prima udienza, in accoglimento del proposto gravame, ritenere illegittima, infondata ed improcedibile la domanda proposta dal Comune di Albano Laziale nei confronti della sig.ra POMENTE Patrizia*", con udienza fissata per il 16.09.2016.

CONSIDERATO che:

è intenzione del Comune di entrare al più presto in possesso dell' immobile, occupato sine titulo dalla sig.ra Pomente, tra l' altro già oggetto di sfratto nel 2003 da parte dell' Agenzia del Demanio, con ricorso al TAR del Lazio a cui la stessa non ha poi dato seguito, tant'è che lo stesso risulta perento,

anche la Prefettura di Roma ha chiesto conto sulla "*avvenuta destinazione del bene*",

si rende quindi necessario, a latere dell' azione di sgombero iniziata, costituirsi in opposizione all' appello presentato,

si conviene l' opportunità di costituirsi anche in tale procedimento, affidando patrocinio legale all' avv. Mario Giancaspro per motivi di opportunità e continuità nella vicenda, di cui lo stesso è a conoscenza e già in possesso dei documenti relativi, connessi con il precedente procedimento, oltre alla parallela azione di sgombero,

inoltre, l' avv. Laura Liberati, avvocato interno del Comune a part time ed a tempo determinato, non può occuparsi del presente procedimento, in quanto non è in grado di gestire tutto il contenzioso del Comune di Albano,

Dato atto altresì che, come precisato dalla Corte dei Conti SS.RR. in sede di controllo con deliberazione n. 6/2005 e ribadito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 6/2008, i patrocini legali per la difesa e rappresentanza dell' ente in un singolo procedimento non consistono né in un parere legale (consulenza), né in una relazione scritta (studio), né in preventive definizioni di programmi da parte della Pubblica Amministrazione (ricerca), né in supporti all' attività degli ordinari uffici dell' Ente (collaborazione),

Considerato inoltre che il singolo patrocinio non rientra neppure nei servizi legali (Consiglio di Stato – sez. V n. 2730/2012; Corte dei Conti sez. Umbria n. 137/2013, Autorità di Vigilanza parere n. 4/2011), ma viene considerato come un tertius genus con affidamento diretto,

che, quindi, visti gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013, in materia di pubblicazione e di trasparenza amministrativa, i patrocini vengono comunque pubblicati in qualità di provvedimenti amministrativi e in apposita sezione denominata "Patrocini legali",

Dato atto che il curriculum dell' avv. Mario Giancaspro è agli atti d' ufficio, con prot. n. 32551 del 4.08.2014,

Visto il preventivo di parcella prot. n. 20390 dell' 11.05.2016, formato ai sensi del DM 55/2014, recante "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell' art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*", con applicazione dei parametri minimi delle tabelle professionali, ai quali l' avvocato ha applicato una ulteriore diminuzione del 15% e non ha applicato la voce 15% di spese generali,

Visti:

il decreto di proroga di nomina a Responsabile di servizio prot. n. 55540 del 30.12.2015 da parte del Sindaco e l' art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. N. 267/2000,

responsabile del procedimento è il responsabile del servizio,

gli adempimenti di cui la D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii., per cui i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell' ambito del presente procedimento,

l' esclusione dagli adempimenti di cui all' art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari,

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

1. per tutto quanto specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di costituirsi in opposizione al ricorso in appello presentato da Pomente Patrizia (CF PMNPRZ59P53L790B), rappresentata e difesa dall' avv. Mario Pica (CF PCIMRA36M19L843I), avverso la sentenza n. 72/2016 emessa dal Tribunale di Velletri in accoglimento della domanda del Comune di Albano Laziale di immediato rilascio dell'immobile sito in via Nettunense 249.
2. di conferire all' avv. Mario Gancaspro, con studio in Roma, via Basento 57, il patrocinio legale consistente nella rappresentanza e difesa dell' Ente nel procedimento di cui al punto 1, conferendo mandato speciale da parte del Sindaco, quale rappresentante legale pro tempore dell' Ente, il quale elegge domicilio presso lo stesso avvocato.

3. di impegnare, a favore dell' avv. Mario Giancaspro , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di euro 4.537,30 per onorari, oltre euro 181,49 per cpa 4%, euro 1.038,13 per iva 22%, euro 37,00 per spese (bolli) per una somma complessiva di **€ 5.793,93**, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo/ articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Mission e/ Program ma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
					2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	Es.S ucc. Euro
440	01.02-1.03.02.99.002	1/2/1	2	CP	2.915,46	2.878,47		

dando atto che :

- a) il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per il patrocinio conferito e determinato per l' intero procedimento, secondo il Decreto ministeriale recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense n. 55/2014, con applicazione di diminuzioni contrattate,
- b) Il patrocinante potrà richiedere il 50% della somma prevista, oltre alle spese vive, alla presentazione della memoria di costituzione. Il restante 50% potrà essere liquidato a definizione del procedimento,
- c) Il Comune è tenuto a corrispondere l' importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese. L' avvocato è autorizzato dal Comune a farsi versare direttamente da controparte le spese legali se poste a carico di quest'ultima, quale acconto se inferiori al pattuito,

- d) Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità,
- e) In caso di recesso da parte del patrocinante rimane a carico dello stesso l' onere di rapportarsi con il nuovo avvocato, con la consegna di tutta la documentazione necessaria all' espletamento ed alla continuazione del patrocinio, con il pagamento della sola attività effettivamente svolta .

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che segue è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
2016	60 giorni dall' emissione	50%
2017 (presunta)	60 giorni dall' emissione	50%

5. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l' assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell' art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel presente contratto e nei tempi di giustizia per la definizione del procedimento di appello

6. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE (allegato n. 7/D al D.Lgs. 118/2011 n. 5 seconda parte lett. d)

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

9. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE

SETTORE I - SERVIZIO II
DOTT.SSA MARIELLA SABADINI

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 31-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SABADINI MARIELLA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 08-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PACETTI ENRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno

e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì,

IL RESPONSABILE
F.to **Dott.ssa Mariella Sabadini**